

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXII

N. 18

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANNA, PARLATO, BAGHINO, MATTEOLI*Presentata il 17 settembre 1986*

Istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sulle vicende delle società del gruppo « Flotta Lauro » commissariate dal 1982 ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95

ONOREVOLI COLLEGHI! — Quali componenti della X Commissione permanente (Trasporti) della Camera dei deputati ravvisiamo la inderogabile ed urgente necessità di invocare — a conclusione dell'indagine conoscitiva che si trascina da più mesi sulle vicende delle società del gruppo « Flotta Lauro » commissariate *ex lege* Prodi dal febbraio 1982 — la costituzione di una commissione parlamentare di inchiesta. E tanto perché, attraverso le dichiarazioni raccolte in decine di audizioni e attraverso le ampie e dettagliate documentazioni di volta in volta acquisite, abbiamo raggiunto convincimenti tanto gravi che non possono e non debbono rischiare di finire soffocati in un formale e perciò platonico documento conclusivo, ma meritano di essere approfonditi e sviluppati nell'ambito di un con-

nesso parlamentare investito di tutti i poteri di esame e di indagine previsti e sanciti dall'articolo 82 della Costituzione della Repubblica.

Sulle vicende delle società del gruppo « Flotta Lauro » abbiamo, molti di noi, avanzato sospetti di malafede sin dalle prime battute: sospetti che — a carico di Ministri, Commissari straordinari, comitati di vigilanza, CIPI, istituti di credito e finanziari — si sono via via consolidati e fino al punto che hanno finito per legittimare in noi la certezza che la stessa decisione governativa di tentare di « risanare la grossa impresa in crisi » attraverso il ricorso alla legge Prodi malcelasse la perversa intenzione di distruggerla per modo che dai suoi resti potessero trarre tutti i vantaggi possibili le solite cosche palatine, direttamente o tgramite i soliti loro

faccendieri di fiducia. L'attivazione, dunque, di un organismo parlamentare munito delle costituzionali potestà di verificare la fondatezza dei nostri convincimenti attraverso il più ampio riesame dell'intera materia e la più sistematica elaborazione dei dati fin qui raccolti e di quelli di cui di volta in volta sarà indispensabile l'acquisizione, si rende assolutamente inevitabile per motivi di equità, cioè nel supremo interesse della giustizia.

Più specificatamente la nostra richiesta è motivata da una gran massa di sospetti accumulati da noi commissari nel corso dell'indagine conoscitiva. Sospetti che si riferiscono:

1) al continuo sistematico depauperamento e svilimento che la commissariata « Flotta Lauro » è stata costretta a subire attraverso la svendita delle sue navi;

2) all'accanimento con il quale le banche hanno opposto i propri rifiuti alle pressanti richieste di prestiti o di proroghe di scadenze che avrebbero potuto consentire il riassetto e il conseguente rilancio delle società del gruppo;

3) all'equivoco spossante via-vai di promesse di taumaturgici interventi dall'alto: via-vai che si è snodato ed esaurito in teorie interminabili di fatti e di omissioni capaci di produrre soltanto danni irreparabili;

4) al rifiuto di mettere in vendita immediatamente il patrimonio immobiliare delle società debtrici per tentare, con il ricavato, di rimettere le navi in mare e renderle produttive;

5) all'adozione delle stime più sfavorevoli per la fissazione del valore commerciale delle navi e degli immobili da vendere;

6) alla paradossale elasticità dell'apprezzamento dei diritti di linea delle società del gruppo: diritti supervalutati fin quasi all'inestimabilità quando all'acquisto delle navi si dichiaravano interessati taluni armatori (evidentemente sgraditi a priori), e sottovalutati o addirittura azze-

rati di fronte all'interesse all'acquisto manifestato da talaltri armatori (evidentemente predestinati);

7) alle appropriazioni indebite perpetrate dalle banche e dall'IMI dell'importo dei noli spettanti alle società del gruppo « Flotta Lauro » e grossolanamente consentite dagli organismi di controllo politico e tecnico-amministrativo;

8) alla decisione di svendere contestualmente e in blocco le navi superstiti e i beni immobili (e alcuni di questi senza attendere gli esiti delle azioni di revindica pendenti presso i tribunali) e alla insufficiente pubblicità data alle operazioni di svendita;

9) alla scelta della « cordata di armatori » destinata per predestinazione all'acquisto delle navi e alla vera identità degli armatori medesimi: insinuandosi con insistenza, negli ambienti armatoriali napoletani, che dietro ai nomi dei figuranti si nascondano le... fisionomie di ben noti uomini del regime e di altrettanto ben noti fedelissimi faccendieri loro;

10) alla scelta della « cordata di affaristi » destinata all'accaparramento per pochi spicciolotti del cospicuo complesso dei beni immobili delle società del gruppo « Flotta Lauro », alla vera identità degli affaristi medesimi nonché alla loro solvibilità: trattandosi, provatamente, di individui riuniti in una società a responsabilità limitata costituita con venti milioni di capitale sociale alla vigilia dell'emanazione del decreto ministeriale di autorizzazione a svendere (ad essa) e i cui soci sono rappresentati da una sigla, una signorina che risponde al telefono, una sedia e una scrivania;

11) allo spirito e alla lettera dei due decreti del Ministro dell'industria datati 9 e 10 aprile 1986 con i quali vengono autorizzate le svendite delle navi e degli immobili: svendite che:

a) non garantiscono la realizzazione del pure irrisorio fissato *quantum*: garantiscono, invece, la realizzazione soltanto del suo cinquanta per cento;

b) non giovano ai creditori, ne eludono le legittime aspettative, e danneggiano disastrosamente i lavoratori delle società in questione (attualmente 759) per i quali il solo avvenire che riescono ad assicurare, tempo massimo due anni, è il lastrico;

c) consentono agli acquirenti, e cioè ai predestinati accaparratori, anche l'acquisizione dei locali e dello stabilimento tipografico del giornale *Roma*: sicché realizzano il politico ambito obiettivo della pratica distruzione dell'antica testata napoletana e l'affondamento definitivo delle speranze di ripresa, fievoli, sì, ma, tuttavia, ancora nutrite da decine e decine di poligrafici e di giornalisti;

d) non garantiscono la prosecuzione oltre due anni dell'attività della società subentrante nella proprietà delle navi e dei relativi diritti di linea, e, comunque, non garantiscono che il centro direzionale della ribattezzata « Flotta Lauro » continuerà ad essere Napoli.

Onorevoli colleghi, i gravi sospetti di volgare grossolana « combine » accumulati nel corso delle audizioni e, perché tacerlo?, nel corso di interviste privatamente realizzate da taluni parlamentari

napoletani negli ambienti della moribonda « Flotta Lauro » non possono e non debbono avere il loro sbocco nel tombale silenzio di un archivio. Sono sospetti che il Parlamento della Repubblica ha il sacrosanto dovere di approfondire e denunciare tirando su tutti i veli che le solite mani sporche del potere e del suo degno fedelissimo servidorame hanno prioritariamente abbassato su una vicenda che avrebbe potuto risolversi con il recupero di una grande azienda in crisi e che rischia di risolversi in una tragedia per tutti, tranne che per i soliti sciacalli.

Fermo restando che allo scopo di tutelare nel migliore dei modi gli interessi dei lavoratori sarà necessario decretare immediatamente la proroga del regime commissariale *ex lege* Prodi e sarà indispensabile rimuovere dalle secche dell'attendismo (sospetto anch'esso) la questione del prepensionamento dei lavoratori ultracinquantenni — questione che si trascina da ormai un anno e mezzo, fra oziosi palleggiamenti di competenze, da un Ministero all'altro, e della quali tutti gli oziosi palleggiatori giurano, per vieta demagogia, di volersi occupare, mentre nessuno se ne occupa! — formuliamo la seguente proposta di inchiesta parlamentare.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta composta da 24 deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati su designazione dei presidenti dei gruppi parlamentari e proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo.

ART. 2.

1. Il presidente della Commissione, nominato dal Presidente della Camera dei deputati, è scelto tra i deputati che abbiano una anzianità di almeno due legislature.

ART. 3.

1. La Commissione ha il compito di accertare la regolarità delle vicende relative alla cessione della « Flotta Lauro » ed in particolare:

a) se le navi siano state poste in vendita ai prezzi correnti di mercato, o se sottostimate, ed a vantaggio di chi;

b) quali siano stati i motivi che hanno indotto le banche a rifiutare prestiti o proroghe ancora prima dell'inizio della gestione commissariale a norma della legge 3 aprile 1979, n. 95;

c) per quali ragioni non sia stato posto immediatamente in vendita il patrimonio immobiliare, in modo da potere, con il ricavo, rimettere in mare le navi e riassetare le società del gruppo « Flotta Lauro »;

d) come siano stati apprezzati i diritti di linea, e se risponda al vero che in

alcuni casi essi sono stati sopravvalutati ed in altri addirittura azzerati, ed a vantaggio di chi;

e) quali siano i motivi per i quali sono stati posti in vendita contestualmente e in blocco le navi superstiti e i beni immobili, e per quale ragione non sia stata data la doverosa pubblicità alle relative operazioni;

f) chi stia dietro la « cordata di armatori » che aspirano ad acquistare le navi, e se nell'operazione vi siano prestanome di comodo;

g) se risponda al vero che per l'acquisto dei beni immobili si sia costituita sul momento una società a responsabilità limitata con 20 milioni di capitale, e da chi, in effetti, oltre ai prestanome, sia composta questa « cordata »;

h) quant'altro sia necessario ed opportuno ai fini di una completa e trasparente conoscenza di tutta la vicenda della « Flotta Lauro ».

ART. 4.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e limitazioni della autorità giudiziaria avvalendosi di ogni mezzo e istituto procedurale sia penale, sia civile, amministrativo o militare.

2. A tale effetto la Commissione ha il potere di:

a) ordinare la esibizione e il sequestro di atti, documenti o cose nonché la perquisizione personale e domiciliare;

b) ordinare l'ispezione di luoghi o di cose;

c) ordinare la perizia quando l'indagine richieda cognizioni tecniche specializzate;

d) convocare ed esaminare le persone che ritenga a conoscenza di fatti e di notizie utili ai fini dell'inchiesta, e procedere ai necessari confronti.

ART. 5.

1. Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica la Commissione d'inchiesta si avvale della piena collaborazione del Ministero degli affari esteri nei limiti della legislazione di ciascuno Stato.

ART. 6.

1. Di fronte alla Commissione d'inchiesta non possono essere excepti il segreto professionale, giornalistico, bancario o di ufficio.

2. Per quanto concerne la eccezione del segreto politico o militare la Commissione ne informa per iscritto il Presidente del Consiglio dei ministri che, immediatamente, prescrive le cautele da assumere e da rispettare in relazione alla sicurezza dello Stato.

ART. 7.

1. Le persone che la Commissione d'inchiesta intenda ascoltare sono convocate, di norma, per iscritto. Ammonite della importanza morale dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza, sono invitate a pronunciare la formula « Giuro di dire la verità e nient'altro che la verità » e vengono esaminate separatamente.

2. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di procedere a confronti.

3. Se la persona convocata, senza un legittimo impedimento, non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati, il presidente della Commissione, o chi ne fa le veci, ne ordina l'accompagnamento a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria.

ART. 8.

1. Può essere intesa la persona imputata o indiziata in un procedimento penale, civile, militare o amministrativo, pendente per gli stessi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

2. Le dichiarazioni rese dalle persone convocate, come gli atti o i documenti o le cose da esse esibiti, una volta acquisiti dalla Commissione non possono essere usati a carico della persona stessa in procedimenti penali, civili, amministrativi o militari instaurati nei loro confronti per i medesimi fatti sui quali la Commissione svolge l'inchiesta.

ART. 9.

1. Quando è necessario acquisire atti, documenti o cose pertinenti alla materia dell'inchiesta, il presidente, su deliberazione della Commissione, ne ordina la esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro. Alla esecuzione del sequestro o della perquisizione il presidente può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Nel procedere alle relative operazioni, l'ufficiale di polizia giudiziaria non può aprire carte o documenti sigillati o comunque chiusi: deve rimmetterli alla Commissione senza prendere comunque conoscenza del loro contenuto.

ART. 10.

1. Quando per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare sia aperto procedimento penale, anche militare, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dei propri componenti, può chiedere alla autorità giudiziaria notizie, atti, documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.

2. Nel caso di una contemporanea inchiesta amministrativa, la Commissione può chiedere la copia degli atti e, sentita la competente autorità amministrativa, ha facoltà di domandare la sospensione del procedimento in corso sino alla conclusione dell'inchiesta parlamentare. L'autorità amministrativa è tenuta ad uniformarsi alle richieste.

ART. 11.

1. La Commissione d'inchiesta è convocata per la propria costituzione con atto del Presidente della Camera dei deputati e, con voto limitato ed a maggioranza relativa, elegge fra i propri componenti due vicepresidenti e due segretari che, con il Presidente, formano l'ufficio di presidenza.

ART. 12.

1. Subito dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, il presidente della Commissione presta giuramento davanti al Presidente della Camera dei deputati ed assume solenne impegno di osservare nel corso dell'inchiesta il segreto circa gli atti, i documenti acquisiti, le notizie, le opinioni, i pareri e quant'altro emerso durante i lavori.

2. Gli altri componenti dell'ufficio di Presidenza, i commissari, il personale degli uffici di segreteria, i consulenti, i collaboratori tecnici, i magistrati, i cancellieri, i segretari dell'ordine giudiziario, gli ufficiali, gli agenti di polizia giudiziaria, ed ogni altra persona che collabora all'inchiesta o concorre a compiere atti relativi, o ne ha conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, prestano giuramento davanti al presidente della Commissione.

3. Di ogni giuramento è redatto verbale; quello sottoscritto dal presidente della Commissione è controfirmato dal Presidente della Camera dei deputati e dal Segretario generale della stessa; gli altri verbali, sottoscritti dalla persona che

ha prestato giuramento, sono controfirmati dal presidente e da uno dei segretari della Commissione.

ART. 13.

1. Il componente della Commissione che ritenga di essere interessato alla materia dell'inchiesta, direttamente ovvero per rapporti di parentela, per motivi d'ufficio o perché sta per essere inteso come interessato sui fatti su cui indaga la Commissione o perché ne ha avuto notizia o è stato parte o escluso in precedente inchiesta analoga o connessa, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei propri componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità.

2. Il componente di cui sia accertata l'incompatibilità viene sostituito secondo le norme dell'articolo 1.

ART. 14.

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Per la elezione dei vicepresidenti e dei segretari e per la approvazione della relazione conclusiva, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

4. I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione.

ART. 15.

1. Il Presidente della Camera dei deputati provvede ad assicurare i servizi di segreteria della Commissione.

ART. 16.

1. La Commissione, per motivi di consulenza o di collaborazione tecnica, può deliberare di servirsi dell'opera di persone estranee al personale della Camera dei deputati rimettendone la scelta all'ufficio di presidenza della Commissione stessa.

ART. 17.

1. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei suoi componenti di redigere la relazione.

2. Se nella conclusione dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità possono essere presentate più relazioni.

3. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, delibera sulla pubblicazione dei verbali delle sedute, del testo di quanto riferito dalle persone convocate, dei documenti e degli atti.

ART. 18.

1. Gli oneri per il funzionamento della Commissione d'inchiesta sono a carico del bilancio della Camera dei deputati.